

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Art. 5 bis

(Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)(1)

1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.

2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.

3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.

4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le

condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 92, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.